



Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del 9 dicembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il CNL personale domestico del 20 ottobre 2010¹ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

| | Franchi all'ora |
|---|-----------------|
| a. per lavoratori non qualificati | 18.90 |
| b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica | 20.75 |
| c. per lavoratori qualificati con AFC | 22.85 |
| d. per lavoratori qualificati con CFP | 20.75 |

Art. 9 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2019.

¹ RS 221.215.329.4

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr